



Bruxelles, 18.6.2013
COM(2013) 429 final

2013/0201 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce norme e procedure che consentono la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione del processo di Kimberley

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta è volta a consentire alla Groenlandia di partecipare al sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi attraverso la sua cooperazione con l'Unione europea. Il sistema stabilito nella proposta consentirebbe l'esportazione di diamanti grezzi dalla Groenlandia all'Unione europea nonché agli altri partecipanti del sistema di certificazione, purché tutte le importazioni e le esportazioni fossero verificate e, per quanto riguarda le esportazioni, certificate da autorità dell'Unione in conformità delle norme di cui al regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi.

Tale associazione rafforzerebbe le relazioni economiche tra l'Unione europea e la Groenlandia nell'industria dei diamanti, e in particolare consentirebbe alla Groenlandia di esportare diamanti grezzi corredati del certificato dell'Unione europea rilasciato ai fini del sistema di certificazione, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico della Groenlandia.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

La Groenlandia e la Danimarca hanno accettato il metodo contenuto nella proposta e si impegnano a recepire e ad attuare nella legislazione applicabile alla Groenlandia le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 2368/2002 per quanto riguarda le condizioni e le formalità per l'importazione e l'esportazione di diamanti grezzi, il transito attraverso l'Unione e verso un partecipante diverso dall'Unione, la partecipazione dell'Unione, compresa la Groenlandia, al sistema di certificazione del processo di Kimberley, gli obblighi riguardanti la dovuta diligenza, le norme antielusione e lo scambio di informazioni, nonché ad assicurare l'osservanza di tali disposizioni.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della decisione del Consiglio è l'articolo 203 del TFUE. La presente proposta di decisione del Consiglio è strettamente collegata a una modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 che estende il territorio dell'Unione alla Groenlandia ai fini del sistema di certificazione del processo di Kimberley. Di conseguenza, alla Groenlandia sarà vietato accettare importazioni ed esportazioni di diamanti grezzi senza un valido certificato del processo di Kimberley, facendo sì che l'esportazione di diamanti grezzi provenienti dalla Groenlandia nei paesi terzi sia possibile solo nel caso in cui essi siano corredati di un certificato dell'UE del processo di Kimberley. Per le importazioni in Groenlandia da paesi terzi, i diamanti grezzi e il certificato allegato dovranno essere preventivamente sottoposti a verifica di una delle sei autorità dell'Unione che si occupano del rilascio di certificati UE del processo di Kimberley.

La proposta di decisione del Consiglio definisce norme specifiche per la circolazione di diamanti grezzi tra l'Unione e la Groenlandia, o con l'Unione o la Groenlandia come destinatari, o in previsione della successiva esportazione dei diamanti grezzi dall'Unione in un paese terzo. In entrambi i casi, i principali requisiti che devono possedere i diamanti grezzi per entrare o uscire dal territorio della Groenlandia o dell'Unione sono: 1) essere corredati di a) un documento, o una sua copia convalidata da un'autorità dell'Unione, attestante che sono stati estratti in Groenlandia, o b) la copia di un certificato del processo di Kimberley

convalidata da un'autorità dell'Unione, e 2) essere sigillati in contenitori a prova di manomissione.

I diamanti grezzi estratti in Groenlandia possono entrare nel territorio doganale dell'Unione mediante un'attestazione rilasciata dalle autorità della Groenlandia, purché non siano stati oggetto di una precedente esportazione in un paese terzo. All'ingresso nel territorio doganale dell'Unione tali spedizioni dovranno essere verificate da un'autorità dell'Unione, e la copia da essa rilasciata dovrà accompagnare le spedizioni tra il territorio doganale dell'Unione e la Groenlandia per ogni ulteriore pratica.

Quanto all'esportazione di diamanti grezzi da e verso paesi terzi, la Groenlandia potrà importare o esportare solo nel caso in cui i diamanti siano prima spediti a una delle autorità dell'Unione che rilasci un certificato UE del processo di Kimberley o verifichi il certificato di un altro partecipante al processo di Kimberley.

Una volta esportati in un paese terzo, i diamanti grezzi estratti in Groenlandia possono, al loro ritorno, circolare tra l'Unione e la Groenlandia secondo le stesse norme che si applicano a tutti gli altri diamanti grezzi importati nell'Unione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce norme e procedure che consentono la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione del processo di Kimberley

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea partecipa al sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi. In quanto partecipante, essa deve garantire che un certificato del processo di Kimberley corredi ciascuna spedizione di diamanti grezzi importati nel territorio dell'Unione o esportati da esso.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi² istituisce un sistema di certificazione e di controlli all'importazione e all'esportazione dell'Unione per i diamanti grezzi ai fini dell'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley.
- (3) La Groenlandia non fa parte del territorio dell'Unione, ma è inclusa nell'elenco dei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato II del trattato. A norma dell'articolo 198 del trattato, lo scopo dell'associazione dei paesi e territori d'oltremare con l'Unione è promuovere lo sviluppo economico e sociale di tali paesi e territori e di instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme.
- (4) La Danimarca e la Groenlandia hanno chiesto di consentire la partecipazione di quest'ultima al sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi attraverso la sua cooperazione con l'Unione europea. Tale associazione rafforzerebbe le relazioni economiche tra l'Unione europea e la Groenlandia nell'industria dei diamanti, e in particolare consentirebbe alla Groenlandia di esportare diamanti grezzi corredati del certificato dell'Unione europea rilasciato ai fini del sistema di certificazione, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico della Groenlandia.
- (5) Il commercio di diamanti grezzi in Groenlandia dovrebbe pertanto avvenire nel rispetto delle norme dell'Unione che danno attuazione al sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi. Di

¹ GU C [...] del..., pag. [...].

² GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.

conseguenza, il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2368/2002 sarà esteso al territorio della Groenlandia ai fini del sistema di certificazione.

- (6) In particolare, è opportuno che la Groenlandia esporti diamanti grezzi verso altri partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley solo dopo che essi siano stati certificati da un'autorità dell'Unione indicata all'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002. È inoltre opportuno che anche le importazioni di diamanti grezzi in Groenlandia siano verificate dalle autorità dell'Unione.
- (7) Al fine di consentire il commercio internazionale di diamanti grezzi in Groenlandia, conformemente alle norme per gli scambi all'interno dell'Unione è opportuno che la Groenlandia si impegni a recepire e attuare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 2368/2002 nella propria legislazione nazionale, così da consentire l'applicazione della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce le norme e le condizioni generali per la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione e di controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi di cui al regolamento (CE) n. 2368/2002. A tal fine, la presente decisione stabilisce le norme e le procedure per l'applicazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi importati in Groenlandia o esportati da essa, verso l'Unione o verso altri partecipanti al sistema di certificazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- (a) "partecipante": "partecipante" quale definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 2368/2002,
- (b) "autorità dell'Unione": "autorità comunitaria" quale definita all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2368/2002,
- (c) "certificato dell'Unione": "certificato comunitario" quale definito all'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 2368/2002.

Articolo 3

Regole generali

1. La Groenlandia garantisce il recepimento e l'attuazione del regolamento (CE) n. 2368/2002 nella legislazione applicabile alla Groenlandia per quanto riguarda le condizioni e le formalità per l'importazione e l'esportazione di diamanti grezzi, il transito attraverso l'Unione e verso un partecipante diverso dall'Unione, la partecipazione dell'Unione, compresa la Groenlandia, al sistema di certificazione del processo di Kimberley, gli obblighi riguardanti la dovuta diligenza, le norme antielusione, lo scambio di informazioni, e l'osservanza di tali disposizioni.

2. La Groenlandia designa le autorità responsabili dell'attuazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2368/2002 nel proprio territorio e comunica alla Commissione la designazione e i dati di contatto di dette autorità.

Articolo 4

Importazione nell'Unione di diamanti grezzi estratti in Groenlandia into the Union

1. I diamanti grezzi estratti in Groenlandia possono essere importati nell'Unione solo se:
 - (a) sono corredati dell'attestazione di cui al paragrafo 2;
 - (b) sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti al momento dell'esportazione sono integri;
 - (c) l'attestazione identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce;
 - (d) i diamanti grezzi non sono stati precedentemente esportati verso un partecipante diverso dall'Unione.
2. Per consentire l'importazione nell'Unione di diamanti grezzi estratti in Groenlandia l'autorità competente per la Groenlandia indicata nell'elenco di cui all'allegato II ("l'Autorità della Groenlandia") rilascia, su richiesta, un'attestazione conforme ai requisiti di cui all'allegato I.
3. L'autorità della Groenlandia rilascia l'attestazione al richiedente e ne conserva una copia per tre anni a fini di archiviazione.
4. L'accettazione di una dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92³ del Consiglio di diamanti grezzi di cui al paragrafo 1 è subordinata alla verifica effettuata da una delle autorità dell'Unione di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 ("autorità dell'Unione") dell'attestazione rilasciata in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. A tal fine, i contenitori di diamanti grezzi estratti in Groenlandia al momento dell'importazione nell'Unione sono immediatamente sottoposti a verifica da parte di un'autorità competente dell'Unione.
5. Se un'autorità dell'Unione stabilisce che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono rispettate, lo conferma nell'originale dell'attestazione e ne fornisce una copia autenticata non falsificabile all'importatore. Tale procedura di convalida è espletata entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione dell'attestazione.
6. Lo Stato membro che importa i diamanti grezzi dalla Groenlandia garantisce che questi vengano sottoposti all'autorità competente dell'Unione. L'esportatore è responsabile della corretta circolazione dei diamanti grezzi e dei relativi costi.
7. In caso di dubbi relativi all'autenticità o all'esattezza di un'attestazione rilasciata in conformità del paragrafo 2, o nel caso in cui siano necessari ulteriori pareri, le autorità doganali contattano l'autorità della Groenlandia.
8. L'autorità dell'Unione conserva per almeno tre anni gli originali delle attestazioni di cui al paragrafo 2 che sono state sottoposte a verifica. Essa garantisce alla Commissione o alle persone o agli organismi designati dalla Commissione l'accesso alle attestazioni originali, soprattutto al fine di rispondere a domande sollevate nel quadro del sistema di certificazione del processo di Kimberley.

³ GUL 302 del 19.10.1992, pag. 1.

Articolo 5

Eventuali importazioni successive nell'Unione di diamanti grezzi estratti in Groenlandia into the Union

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, i diamanti grezzi estratti in Groenlandia possono essere importati nell'Unione se:

- (a) sono stati precedentemente riesportati legalmente dall'Unione alla Groenlandia;
- (b) sono corredati di una copia autenticata non falsificabile dell'attestazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, convalidata da un'autorità dell'Unione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5;
- (c) sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti al momento dell'esportazione sono integri;
- (d) l'attestazione identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce;
- (e) i diamanti grezzi non sono stati precedentemente esportati verso un partecipante diverso dall'Unione.

Articolo 6

Altre importazioni di diamanti grezzi dalla Groenlandia nell'Unione

Fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5, i diamanti grezzi provenienti dalla Groenlandia possono essere importati nell'Unione se:

- (a) sono stati precedentemente esportati legalmente dall'Unione alla Groenlandia;
- (b) sono corredati del certificato di cui all'articolo 9, lettera b);
- (c) sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti dal partecipante in questione al momento dell'esportazione sono integri;
- (d) il certificato identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce.

Articolo 7

Esportazione di diamanti grezzi dalla Groenlandia agli altri partecipanti

1. I diamanti grezzi possono essere esportati dalla Groenlandia a un partecipante diverso dall'Unione solo se:
 - (a) sono stati prima importati legalmente dalla Groenlandia nell'Unione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, o agli articoli 5 o 6;
 - (b) all'atto dell'importazione nell'Unione, sono stati sottoposti alla verifica di un'autorità dell'Unione;
 - (c) sono corredati di un corrispondente certificato dell'Unione rilasciato e convalidato da un'autorità dell'Unione;
 - (d) sono conservati in contenitori a prova di manomissione sigillati in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2368/2002.
2. Se i diamanti grezzi importati dalla Groenlandia nell'Unione sono sottoposti a verifica, l'autorità dell'Unione rilascia all'esportatore un certificato dell'Unione conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2368/2002.

3. Lo Stato membro che importa i diamanti grezzi dalla Groenlandia garantisce che questi vengano sottoposti all'autorità competente dell'Unione.
4. L'esportatore è responsabile della corretta circolazione dei diamanti grezzi e dei relativi costi.

Articolo 8

Riesportazione di diamanti grezzi estratti in Groenlandia dall'Unione in Groenlandia

I diamanti grezzi estratti in Groenlandia possono essere riesportati in Groenlandia dall'Unione se:

- (a) sono stati prima importati legalmente dalla Groenlandia nell'Unione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, o agli articoli 5 o 6;
- (b) sono corredati di una copia autenticata non falsificabile dell'attestazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, convalidata da un'autorità dell'Unione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5;
- (c) sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti al momento dell'esportazione sono integri;
- (d) il documento di cui al punto (b) identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce;
- (e) i diamanti grezzi non sono stati precedentemente esportati verso un partecipante diverso dall'Unione.

Articolo 9

Altre importazioni di diamanti grezzi da altri partecipanti in Groenlandia

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, i diamanti grezzi possono essere importati in Groenlandia dall'Unione se:

- (a) sono stati prima legalmente importati nell'Unione da un partecipante diverso dall'Unione, in conformità delle disposizioni del capitolo II del regolamento (CE) n. 2368/2002;
- (b) sono corredati di una copia autenticata non falsificabile del certificato convalidato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2368/2002;
- (c) sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti al momento dell'esportazione sono integri;
- (d) il documento di cui al punto (b) identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce.

Articolo 10

Relazioni

1. L'autorità della Groenlandia trasmette mensilmente alla Commissione una relazione concernente tutte le attestazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.
2. Nella relazione per ciascuna attestazione sono riportati almeno:
 - (a) il numero di serie unico dell'attestazione,
 - (b) il nome dell'autorità che l'ha rilasciata di cui all'allegato II,
 - (c) la data del rilascio;

- (d) la data di scadenza della validità;
- (e) il paese d'origine,
- (f) il codice o i codici SA;
- (g) il peso in carati;
- (h) il valore (stimato).

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal giorno in cui la Groenlandia notifica alla Commissione di aver attuato nell'ordinamento giuridico nazionale le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 2368/2002 modificato per consentire la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione del processo di Kimberley.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO I

Attestazione di cui agli articoli 4, 5, 8 e 10

L'attestazione di cui agli articoli 4, 5, 8 e 10 deve presentare almeno le seguenti caratteristiche:

- (a) Il numero di serie unico,
- (b) la data del rilascio;
- (c) la data di scadenza della validità;
- (d) il nome, la firma e il timbro dell'autorità che l'ha rilasciata di cui all'allegato II,
- (e) il paese d'origine (Groenlandia),
- (f) il codice o i codici SA;
- (g) il peso in carati;
- (h) il valore (stimato),
- (i) l'identificazione dell'esportatore e del destinatario.

ALLEGATO II

Autorità competente per la Groenlandia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e agli articoli 4 e 10

Ufficio per i minerali e il petrolio

Imaneq 1A 201, P.O. Box 930, 3900 Nuuk, Groenlandia

Tel.: (+299) 34 68 00 - Fax: (+299) 32 43 02 - e-mail: bmp@nanoq.gl